

SENTENZA. Si può proporre ricorso ottenendo l'annullamento dell'atto

«Data e nome del notificatore illegibili: la multa non si paga»

●●● Se la data e il nome del notificatore sono illeggibili la multa non si paga. Lo stabilisce una sentenza della Commissione tributaria provinciale, sezione 10, presieduta da Giuseppe Caiozzo, relatore Diego Gattuccio e componente Emanuele Nicolosi. È stata depositata lo scorso primo luglio e si riferisce ad un ricorso iniziato il 20 gennaio 2012 e giudicato il 26 settembre.

L'effetto pratico del principio enunciato dalla Commissione è che chi abbia ricevuto una cartella nella quale non sia leggibile la data di consegna potrebbe proporre ricorso in qualunque momento, e

non solo entro i termini di legge, ottenendo l'annullamento dell'atto. All'origine del procedimento quattro cartelle di pagamento, del valore complessivo di quasi 75mila euro, emesse dalla Serit, nei confronti di una signora di Palermo, difesa dall'avvocato tributarista Alessandro Dagnino, non nuovo in questi ultimi anni a sentenze che lo vedono prevalere sulla Serit.

Il ricorso è stato accolto con l'annullamento degli atti impugnati e condanna la Serit al pagamento delle spese di giudizio, pari a 1.000 euro. I giudici, in accoglimento della tesi del legale, hanno rileva-

to che nelle copie delle cartelle che erano state consegnate al contribuente «non risultano indicate né la data della consegna né la firma del messo notificatore, né quella del soggetto a cui sono state notificate».

In questa ipotesi, che è molto frequente secondo la Commissione tributaria, «la notifica delle cartelle di pagamento è da ritenersi inesistente» e pertanto «il ricorso può essere proposto in ogni momento», cioè anche oltre l'ordinario termine di sessanta giorni decorrente dalla data della notifica, data che infatti non è possibile conoscere. **AR. S.**